

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERGONZI, SALVATO, ALBERTINI,
CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, MARCHETTI,
MARINO, RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Cessioni di libri in comodato per le scuole medie inferiori
e superiori pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - I costi di frequenza della scuola, dall'asilo nido alle scuole superiori, costituiscono un esborso notevole per le famiglie. Nelle scuole elementari pubbliche pur essendo i libri di testo di base a carico dello Stato, un esborso sicuro è senz'altro rappresentato dalla mensa, con tariffe che variano significativamente da città a città, più una spesa di circa 200 mila lire l'anno per zainetti e materiale di cancelleria. Già nelle scuole medie inferiori tali costi lievitano significativamente: pur rimanendo l'accesso gratuito, si deve aggiungere la spesa per i libri di testo, totalmente a carico delle famiglie, valutata in circa 500.000 lire per il primo anno, 300.000 lire per il secondo e 250.000 lire per il terzo.

Per la scuola media superiore la spesa maggiore è senz'altro costituita dai libri: 700.000 lire circa per il primo anno, con variazioni a seconda delle scuole. A ciò vanno aggiunti i contributi volontari che gli studenti sono tenuti a versare all'inizio dell'anno: dalle 50.000 alle 100.000 lire circa oltre a 10-15.000 lire per l'assicurazione.

Per iscriversi si devono versare alcune tasse: 11.700 lire per l'iscrizione del primo anno, 29.300 per la tassa di frequenza (tutti gli anni) e quando si sostengono gli esami di maturità o d'idoneità si devono versare 23.400 lire, oltre a 29.300 lire per il rilascio del diploma.

A fronte di queste cifre, e assumendo a parametro una famiglia di due o più figli, con un reddito da lavoro dipendente di 30 milioni di lire, è evidente come i costi di frequenza della scuola costituiscano una delle cause principali della dispersione scolastica e della negazione del diritto allo studio per chi dispone di un reddito basso.

Secondo recenti indagini ministeriali fra gli studenti iscritti al primo corso della scuola media di secondo grado, solo la metà otterrebbero il diploma della scuola

media superiore; l'abbandono nei tre anni di scuola media è del 3,5 per cento, su 100 studenti iscritti alla prima media; solo 80 si iscrivono al primo anno della secondaria superiore. In detta indagine manca una quantificazione della dispersione scolastica nel passaggio dalla scuola elementare alla media.

Si tratta comunque di dati drammatici che, se confermati, risulterebbero ancora più gravi di quelli contenuti nelle più recenti ricerche del CENSIS.

Lo ribadiamo: i costi dello studio costituiscono uno dei fattori fondamentali di questa dispersione. È necessario eliminare questo grave ostacolo alla realizzazione del diritto allo studio. Noi riteniamo che lo Stato debba attivamente intervenire in questo senso, per attuare il dettato costituzionale che prevede la gratuità della scuola dell'obbligo e per garantire un fondamentale diritto sociale (quello dell'istruzione) a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sottraendoli alle disparità e alle dinamiche del mercato.

I libri di testo nella scuola media dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore costituiscono una delle componenti principali del costo dello studio.

Per questo, il presente disegno di legge interviene in questo settore istituendo la cessione dei libri di testo in comodato agli studenti che ne fanno richiesta.

Si tratta, nella sostanza, di una concessione in prestito dei libri adottati, ad ogni studente da parte della scuola. Secondo l'articolo della legge si garantisce la gratuità completa dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nel primo biennio della scuola secondaria superiore ed una modesta compartecipazione al costo degli stessi per il triennio finale della secondaria superiore.

I costi dell'operazione per lo Stato sono modesti soprattutto se commisurati all'obiettivo che essa si propone ed alla qualità del risultato (garantire il diritto allo studio rispetto ai costi dello stesso) che consente di ottenere. Per di più, col consolidarsi dell'esperienza, detti costi sono destinati a ridursi drasticamente rispetto alla spesa iniziale quantificata nel presente disegno di legge.

Le esperienze di comodato in atto nella scuola italiana non sono numerose e tuttavia incoraggiano a procedere in questo senso. Dove esse si sono consolidate nel tempo infatti, sia a livello della scuola dell'obbligo che di secondaria superiore, coinvolgono percentuali molto elevate di studenti (dal 70 al 95 per cento) e comportano costi per la scuola che si abbattano nel tempo sino a diventare bassissimi e addirittura a consentire gestioni del servizio in pareggio.

Secondo il testo qui proposto, gli istituti scolastici pubblici di istruzione secondaria superiore che decidono autonomamente le modalità di attuazione del comodato acqui-

stano direttamente i libri di testo, utilizzando uno stanziamento ripartito dal Ministero della pubblica istruzione ai provveditorati, che a loro volta lo erogano ai singoli istituti (articolo 1). Il comodato è gratuito per le scuole medie dell'obbligo e per il primo biennio della secondaria superiore, mentre per il triennio successivo lo studente contribuisce per un quinto del valore dei libri di testo in adozione (articolo 3). In caso di perdita o danneggiamento lo studente deve rimborsare la spesa sostenuta dalla scuola per acquistare il libro di testo. (articolo 2).

Si prevede una applicazione graduale del comodato, aumentando ogni anno, a partire dal primo anno delle classi medie inferiori e superiori, la cessione dei libri, fino ad arrivare all'estensione completa del comodato entro l'anno scolastico 2000-2001. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, quantificato in ragione della presunta spesa per ogni anno scolastico, si provvede mediante l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli istituti scolastici statali di istruzione secondaria acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li danno in comodato, ai sensi dell'articolo 4, agli allievi che ne fanno richiesta.

2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero della pubblica istruzione fra i provveditorati agli studi, e dai provveditorati agli studi fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.

3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.

Art. 2.

1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo, e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, sono tenuti a rimborsare alla scuola la spesa sopportata per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola media dell'obbligo e per il pri-

mo biennio della scuola secondaria superiore. Nel triennio successivo ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.

Art. 4.

1. Per l'anno scolastico 1997-98 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 1998-99 è esteso al secondo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 1999-2000 è estesa al terzo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2000-2001 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.

2. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per il 1997, lire 350 miliardi per il 1998 e lire 500 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

